

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO



Parte generale – d.lgs. n. 231/2001

Versione aggiornata al 10 agosto 2023

Definizioni

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	È la normativa introdotta in Italia che disciplina responsabilità amministrativa degli enti e delle società.
Modello 231	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.
Organismo di Vigilanza	È l'organo nominato dal Consiglio di Amministrazione per vigilare sul rispetto del Modello 231.
Interesse e vantaggio	La Responsabilità della società consegue qualora il reato sia stato posto in essere con l'intento di realizzare un beneficio alla Società.
Soggetti Apicali	Sono coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi.
Soggetti Sottoposti	Sono coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali.
Codice Etico	È il documento che sintetizza i valori e i principi assunti dalla Società e nel cui rispetto l'attività si svolge.
Sistema Sanzionatorio	È il sistema con cui si sanzionano le condotte del personale che violano il Modello 231 e il Codice Etico
Parte Speciale	È la sezione del Modello 231 in cui è sintetizzata la mappatura dei reati e in cui viene analizzato il <i>risk assessment</i> .
Risk Assessment	Si tratta della valutazione del rischio reato esistente all'interno della società, sulla base di elementi soggettivi e oggettivi ricavati in sede di audit del personale operante all'interno della Società.
Whistleblowing	Il d.lgs. n. 24 del 2023, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali», prevede l'inserimento nel Sistema disciplinare previsto dal Modello di «sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante»;

Data	Aggiornamenti
10 novembre 2023	Adozione e 1° adozione

Sommario

SEZIONE PRIMA – PREMESSA	5
1. Storia Villa Pigorini - Proferio Grossi, Casa Protetta E Residenza Per Anziani	5
2. La struttura organizzativa.	5
3. Strumenti di gestione e monitoraggio del rischio.	6
3.1 Ambiente di Controllo, Definizione degli Obiettivi e Modello 231.	6
3.2. Valutazione dei Rischi e <i>Risk Assessment</i> .	7
3.3. Attività di Controllo e Procedure aziendali.	7
3.4. Informazioni e Comunicazione e Flussi informativi.	7
3.5. Monitoraggio e Organismo di Vigilanza.	7
4. Struttura del Modello.	8
SEZIONE II - LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	9
1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.	9
1.2. Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente.	9
1.3. Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione e di gestione.	17
2. Sanzione.	18
SEZIONE TERZA – IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI VILLA PIGORINI - PROFERIO GROSSI	20
1. L'adozione del modello: destinatari e finalità del Modello.	20
2. Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli.	20
SEZIONE QUARTA – ORGANISMO DI VIGILANZA	22
1. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza.	22
2. Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.	22
3. Flussi informativi e <i>Whistleblowing</i> .	23
SEZIONE QUINTA – SISTEMA DISCIPLINARE	24
1. L'adozione del sistema disciplinare.	24
2. Misure nei confronti dei dipendenti.	24
3. Misure nei confronti dei responsabili delle singole funzioni aziendali.	24
4. Organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.	25
SEZIONE SESTA – AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.	26
SEZIONE SETTIMA – INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE. DIFFUSIONE DEL MODELLO	27

SEZIONE PRIMA – PREMESSA

1. Storia Villa Pigorini - Proferio Grossi, Casa Protetta E Residenza Per Anziani

Dal 23 gennaio 1952 la Fondazione Villa Pigorini – Proferio Grossi si occupa di garantire un intervento assistenziale e sanitario all’Ospite. La Casa protetta e Residenza per anziani trae origine dalla liberalità della Sig.ra Pigorini Albertina la quale, nel testamento olografo pubblicato in data 26 febbraio 1950, ha lasciato tutti i beni mobili. L’obiettivo è garantire agli Ospiti la migliore qualità della vita, a curarlo, a stimolarne il recupero e potenziarne le residue funzionalità, a farlo vivere in un ambiente ove possa sentirsi parte attiva di una comunità.

La finalità della Residenza Sanitaria Assistenziale Villa Pigorini - Proferio Grossi, attraverso l’intervento assistenziale alla persona mira a garantire all’Ospite, ma nel modo più familiare possibile, a tutela della sua identità, garantendo il mantenimento dei rapporti familiari ed amicali, una risposta efficiente alle aspettative della Persona e l’offerta di opportunità, assistenza e servizi adeguati.

L’ente non ha scopo di lucro e gli utili eventuali di fine esercizio dovranno essere reinvestiti per la realizzazione dell’attività istituzionale consistente nel fornire assistenza e ospitalità a persone anziane inabili, o parzialmente autosufficienti, per le quali non sia possibile la permanenza presso il proprio ambiente familiare e sociale.

2. La struttura organizzativa.


Al vertice della struttura è posto il Consiglio di Amministrazione, composta da cinque membri compreso il Presidente. Secondo le disposizioni testamentarie, il Presidente è il parroco pro tempore di Traversetolo. I consiglieri sono nominati dal Vescovo di Parma, uno dal Comune e uno dal parroco.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell’ente e al suo funzionamento. All’organo amministrativo spetta il potere di ordinaria amministrazione, oltre che la rappresentanza legale della società dinanzi a terzi.

I dipendenti impiegati sono suddivisi in singole funzioni aziendali, autonome dal punto di vista organizzativo, ma sprovviste di autonomia finanziaria, ad appannaggio esclusivo della Direzione amministrativa e dell’Ufficio Amministrativo.

I ruoli all’interno dei singoli Reparti sono specificamente identificati e il personale rispetta protocolli aziendali precisi progettati in modo tale da eliminare e, comunque, diminuire il rischio esistente all’interno dell’azienda.

I reparti collaborano tra di loro e la procedura è interamente documentata, sin dal primo contatto diretto con il cliente fino al completamento dell’ordine.



3. Strumenti di gestione e monitoraggio del rischio.

Villa Pigorini - Proferio Grossi ha istituito e nominato l'Organismo di Vigilanza. La funzione di tale Organismo è vigilare sulla corretta osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo gestione da parte del personale dipendente, apicale e non apicale.

Il monitoraggio del rischio reato avviene mediante periodiche audizioni del personale, analisi a campione della documentazione, sopralluoghi all'interno dell'azienda, stimolo dei flussi periodici delle unità funzionali, piano di formazione del personale, aggiornamento e definizione degli obiettivi aziendali, osservanza del sistema delle procure e delle deleghe, espressa e specifica formulazione dei protocolli aziendali, istituzione di un sistema sanzionatorio e aggiornamento del *risk assessment* in relazione alle attività perseguite dalla società.

L'Ente si ispira ai principi del sistema ERM (*Enterprise Risk Management Framework*) che ha il pregio di rendere efficace ed efficiente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato di Villa Pigorini - Proferio Grossi.

I principi guida che la Villa Pigorini - Proferio Grossi intende perseguire sono suddivisi in: ambiente di controllo; valutazione dei rischi; attività di controllo; informazioni e comunicazione; monitoraggio. Tali criteri sono espressamente formalizzati nei singoli documenti formanti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente e, in particolare, la Parte Generale e Speciale, Codice Etico, Sistema Sanzionatorio, Flussi Informativi, Organismo di Vigilanza, mappatura dei reati e *risk assessment*, protocolli preventivi.

3.1 Ambiente di Controllo, Definizione degli Obiettivi e Modello 231.

Per ambiente di controllo si intende la base del sistema di controllo interno, che in Villa Pigorini - Proferio Grossi coincide con l'adozione del Codice Etico. Il Modello di Organizzazione formalizza all'esterno la struttura organizzativa della società. La *Governance* sociale è

consapevole degli obiettivi e dei rischi esistenti all'interno della società e delle eventuali influenze derivanti da fattori esterni. La struttura organizzativa è definita mediante un organigramma costantemente aggiornato. I livelli gerarchici sono determinati e le eventuali deleghe al personale sono formalizzate per iscritto.

3.2. Valutazione dei Rischi e Risk Assessment.

Villa Pigorini - Proferio Grossi è consapevole dei rischi esistenti all'interno dell'azienda e monitora le varie funzioni aziendali a rischio. La Società si è dotata di una mappatura degli illeciti specificamente determinata per ogni settore di attività, tenendo in considerazione anche l'esistenza dei rischi di interferenza dovuti alla verifica dei reati definiti "trasversali" tra le varie funzioni aziendali. Dal punto di vista finanziario, il Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Direzione Amministrativa, monitora il *cash flow* aziendale riducendo al minimo tollerabile il rischio finanziario connesso alle attività svolte dalla Società. La Società stimola attività di monitoraggio del rischio intrinseco, sia globale che specifico, mediante l'attività dell'Organismo di Vigilanza, volto a vigilare sulla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato. L'Organismo di Vigilanza inoltre si occupa di fornire una specifica attività di *compliance* normativa.

3.3. Attività di Controllo e Procedure aziendali.

L'Ente si è dotato di procedure specifiche e di protocolli espressamente formalizzati per ridurre il rischio reato insito nell'attività imprenditoriale. La formalizzazione dei processi aziendali consente di ridurre al minimo il rischio aziendale tollerato. Tali protocolli sono progettati sull'attività dell'Ente e nascono dalle procedure già esistenti in Villa Pigorini - Proferio Grossi, implementate in sede di redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di rendere le singole attività e funzioni aziendali conformi alla normativa di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.

3.4. Informazioni e Comunicazione e Flussi informativi.

L'Ente stimola e incentiva i flussi informativi tra l'organo amministrativo e le singole funzioni aziendali. Villa Pigorini - Proferio Grossi è consapevole della necessità che le informazioni e le comunicazioni tra i reparti siano tracciabili per ricostruire la volontà *ab origine* perseguita dall'impresa, garantendo così quel rapporto di immedesimazione organica tra il personale dipendente apicale e non la medesima azienda. Con il Modello di Organizzazione la società ha espressamente formalizzato un Protocollo aziendale per la gestione dei flussi informativi aziendali da e verso l'Organismo di Vigilanza. È stato inoltre implementato il sistema di segnalazione degli illeciti (*Whistleblowing*) che consente di aprire una finestra di dialogo tra la figura nominata dall'Ente per gestire la segnalazione e il dipendente segnalante a conoscenza della verifica di un illecito, irregolarità e reato. Ulteriore strumento stimolato dalla *governance* sociale è rappresentato dall'organizzazione di un piano formativo del personale sulla vigenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, necessario affinché i dipendenti siano consapevoli dell'esistenza del Modello e della sua funzione.

3.5. Monitoraggio e Organismo di Vigilanza.

Sulla concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo vigila

l'Organismo di Vigilanza appositamente istituito. Tale attività di monitoraggio viene eseguita periodicamente, in maniera terza e indipendente, i cui risultati vengono comunicati all'Organo amministrativo. L'attività periodica di monitoraggio si esplica mediante l'analisi dei flussi informativi instaurati tra l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle singole funzioni aziendali, l'espletamento di *audit* di primo, secondo e terzo livello, interviste al personale dipendente e audizioni dei consulenti esterni e *partners* commerciali.

4. Struttura del Modello.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Parte Generale e Speciale, si completa con i suoi allegati che ne costituiscono parte integrante:

- Codice Etico (allegato n. 1);
- Sistema disciplinare (allegato n. 2);
- Protocolli e procedure di prevenzione (allegato n. 3);
- Mappatura reati (allegato n. 4).
- Segnalazione Whistleblowing (allegato n. 5).

SEZIONE II - LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 introduce nell'ordinamento giuridico nazionale la responsabilità amministrativa degli enti e delle società.

La predisposizione di una responsabilità in capo alla Società è volta a prevenire l'eventuale indebito utilizzo del modulo societario, predisponendo all'uopo un adeguato ed idoneo sistema di gestione integrativo di quelli eventualmente già presenti, sistemi di flussi informativi e meccanismo di controllo e vigilanza continuativo.

In particolare, il D.Lgs. n. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle sanzioni interdittive, ivi compresa la sanzione "capitale" dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La Responsabilità della società consegue innanzitutto da un reato commesso nell'interesse dell'ente, ossia ogniquale volta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio alla società; la medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla società ogniquale volta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche vantaggio (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla società.

Al contrario, il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Il legislatore, all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi» ("apicali");
- b) «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)» ("sottoposti").

1.2. Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente.

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001: si tratta dei reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24); i reati informatici (art. 24 *bis*); delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* 1); i reati societari e reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 *ter*); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 *quater*); i reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1); i reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*) ed i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 *sexies*); reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime e gravi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 25 *septies*); reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies*); reati di recente introduzione in materia di strumenti di

pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*, introdotto dal D.Lgs. 184/2021 in recepimento della Direttiva n. 2019/713/UE relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti); i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *nonies*), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*), i reati ambientali (art. 25 *undecies*), inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23); impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*); reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*); reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*); reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*); reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*); Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 *septiesdecies*); Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 *duodevicies*).

A questi si aggiungono gli interventi normativi che rinviando direttamente al contenuto del D.Lgs. 231/2001, quali: L. n. 9 del 2013 in tema di società ed enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva; L. n. 146 del 2006, in tema di reati transnazionali; D.L. n. 105/2019, in tema di Cyber-sicurezza; L. 898/1986, in tema di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Per l'analisi delle fattispecie si rinvia alla Parte Speciale del Modello adottato dalla Società.

Allo stato attuale, a seguito degli interventi normativi più recenti, il quadro d'insieme dei reati previsti e punti dal D.Lgs. n. 231/2001, o normative che ad esso fanno rinvio, sono i seguenti:

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001, rubricato «indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture», e art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, rubricato «peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio»):

- peculato, anche quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 314 comma 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316 *ter* c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316 *bis* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 *ter* c.p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 *bis* c.p.);
- abuso d'ufficio, anche quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 323 c.p.);
- istigazione alla corruzione (322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (319 *ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

- il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale *ex art. 2 L. 898/1986*.

2) Reati informatici (art. 24 *bis*):

- falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- frode informatica con sostituzione dell'identità digitale (art. 640 *ter* comma 3 c.p.).
- Legge sulla Cyber-sicurezza introdotta dal D.L. n. 105/2019 (art. 24 *bis* comma 11).

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);

- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- 5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1):
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.).
- 6) Reati societari (art. 25 *ter*):
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
 - impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare
- 7) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*).
- 8) Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1).
- 9) Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*):

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600 *bis* commi 1 e 2 c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqies* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.).
- 10) Reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*):
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F. D.Lgs. 24.2.1998 n. 58);
 - manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F. D.Lgs. 24.2.1998 n. 58).
- 11) Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 *septies*):
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma terzo c.p.).
- 12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*):
- ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.).
- 13) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 28 *octies*.1):
- indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 *ter* c.p.)
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
 - frode informatica (art. 640 *ter* c.p.).
- 14) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *nonies*):
- art. 171 primo comma, lettera a bis e terzo comma Legge 22 aprile 1941 n. 633);
 - art. 171 *bis* Legge 22 aprile 1941 n. 633);
 - art. 171 *ter* Legge 22 aprile 1941 n. 633);
 - art. 171 *octies* Legge 22 aprile 1941 n. 633)
- 15) Reati transnazionali (Legge n. 146/2006):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* Legge 92/2001);
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 09/10/90 n. 309);
- traffico di migranti;
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

16) Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies*).

17) Reati ambientali (art. 25 *undecies*).

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale e/o vegetale selvatica protetta (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 1 D.Lgs. 152/06);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o dalle Autorità competenti (art. 132, comma 2 D.Lgs. 152/06);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (art.137, comma 5, primo e secondo periodo D.Lgs. 152/06);
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee, nel suolo o nel sottosuolo (art. 137, comma 11 D.Lgs. 152/06);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato dall'Autorità competente (art. 137, comma 13 D.Lgs. 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1 D.Lgs. 152/06);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo D.Lgs. 152/06);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo D.Lgs. 152/06);
- attività non consentita di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5 D.Lgs. 152/06);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 D.Lgs. 152/06);
- omessa bonifica (art. 257 D.Lgs. 152/06);
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso e uso del certificato durante il trasporto (art. 258, comma 4 D.Lgs. 152/06);
- predisposizione di un certificato di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di tracciabilità Sistri (art. 260 *bis*, comma 6 D.Lgs. 152/06);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda Sistri-Area Movimentazione o senza certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di certificato di analisi contenente informazioni false circa i rifiuti trasportati in ambito Sistri

(art. 260 *bis* comma 7, secondo periodo e terzo periodo D.Lgs. 152/06);

- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda Sistri-Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 *bis* comma 8, primo e secondo periodo D.Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/06);
- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'Autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5 D.Lgs. 152/06);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1 e art. 2 L. 150/92);
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 bis, comma 1 L. 150/92);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4 L. 150/92);
- violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6 Legge n. 549 del 1993);
- sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (art. D.Lgs. 202/07);
- sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (art. 9 D.Lgs. 202/07);
- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452 *octies* c.p.).

18) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*).

19) Razzismo e Xenofobia (art. 25 *terdecies*):

- Contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (art. 3 comma 3 bis L. 654 del 2017).

20) Reati di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*):

- Frode in competizione sportive (Art. 1 L. 401 del 1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401 del 1989).

21) Reati tributari (art. 25 *quinguedecies*):

- dichiarazione fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 comma 1 e 2 *bis* d.lgs. n. 74 del 2000);
- dichiarazione fraudolente mediante altri artifici (Art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000);
- il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000);
- l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000);
- l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 *quater* d.lgs. n. 74 del 2000).
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000);

22) Reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*).

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doga (Art. 286 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 *bis* D.P.R. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 *ter* D.P.R. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (Art. 292 D.P.R. 43/1973);
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (Art. 294 D.P.R. 43/1973);
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti D.P.R. 43/1973).

23) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*).

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);

- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

24) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 *duodevicies*).

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

1.3. Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione e di gestione.

Il Modello di organizzazione e di controllo è uno strumento di gestione del rischio specifico volto a prevenire la realizzazione di determinati reati.

Precisamente, la Società può andare esente da responsabilità qualora si sia dotata di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adeguata organizzazione rappresenta, pertanto, il solo strumento in grado di escludere la "colpa di organizzazione" dell'ente e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a suo carico.

La responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Va in tal caso ritenuto che, per poter andare esente da responsabilità, l'ente debba poter essere in grado di dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante l'attuazione di un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verifica dell'evento.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nella figura dell'Amministratore Unico – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli.

La caratteristica dell’effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell’art. 7 comma 4 D.Lgs. n. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. Sanzione.

In ipotesi di commissione di uno o più reati presupposto, l’ente ritenuto responsabile potrà essere condannato a quattro tipi di sanzione: sanzione pecuniaria; sanzione interdittiva; confisca; pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l’ente responsabile (art. 10 D.lgs. n. 231 del 2001). La sanzione pecuniaria è individuata mediante un sistema di “quote” determinate dal giudice. L’entità della sanzione è condizionata dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti.

La sanzione interdittiva può essere applicata in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se espressamente prevista per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente e il giudice, in ipotesi di commissione di reato-presupposto, ne determina il tipo e la durata, tenendo in considerazione dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive sono:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La confisca consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (confisca ordinaria) o di un valore ad essi equivalente (confisca per equivalente). Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. pen. Sez. Unite Sent., 24 aprile 2014, n. 38343) come si identifica non soltanto con i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche con ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa.

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Qualora il giudice ne ravvisasse la necessità, in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice può disporre la prosecuzione dell'ente tramite un commissario giudiziale per una durata pari alla pena interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

SEZIONE TERZA – IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI VILLA PIGORINI - PROFERIO GROSSI

1. L'adozione del modello: destinatari e finalità del Modello.

Il Modello è indirizzato a tutto personale di Villa Pigorini - Proferio Grossi e, in particolare, a quanti si trovino a svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dal personale che opera in nome e per conto della società e dai lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo. Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali (ivi incluse le condizioni generali di fornitura di beni e servizi allegate agli ordini di acquisto) aventi l'effetto di obbligare i collaboratori esterni, consulenti e *partnes* commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, pena – in difetto – la possibilità per Villa Pigorini - Proferio Grossi di recedere dal contratto o di risolverlo. Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, l'Organo amministrativo intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di Villa Pigorini - Proferio Grossi e a tutti coloro che con l'Ente collaborano, che la società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui l'Ente si ispira;
- informare il personale di Villa Pigorini - Proferio Grossi e i collaboratori e *partner* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di reati;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante: (i) il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; (ii) la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti; (iii) l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

2. Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli.

L'identificazione dei processi societari "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati nel medesimo articolato rappresenta il punto di partenza per la definizione del Modello di Villa Pigorini - Proferio Grossi. Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato in diverse fasi, che sono state condotte nel rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della verificabilità delle attività.

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale.

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere la documentazione ufficiale utile alla realizzazione dell'analisi e disponibile presso la Società relativa a:

- organizzazione del personale;
- procedure operative;
- deleghe e procure;
- DVR e interferenze;

- GDPR;
- Nominativi consulenti esterni.

La suindicata documentazione è stata quindi esaminata al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della Società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

II fase: identificazione delle attività a rischio.

È stata effettuata una mappatura di tutta l'attività della Società, eseguendo un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività specificamente intesa a verificare sia le concrete modalità operative, sia la ripartizione delle competenze. L'identificazione delle aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stata effettuata anche mediante interviste ai Responsabili di ciascuna attività sensibile.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio.

Per le aree a rischio si è richiesto ai soggetti responsabili della gestione delle attività identificate di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio individuato.

IV fase: gap analysis.

La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001, al fine di individuare le carenze del sistema esistente.

V fase: definizione dei protocolli.

In presenza di un profilo di rischio nel contesto aziendale, si è definito per ciascuna area un protocollo (inteso come insieme di regole e procedure da rispettare in grado di governare il profilo di rischio individuato).

L'unità operativa di riferimento recepisce il protocollo e ha poi la responsabilità di verificare che l'operatività quotidiana sia effettivamente allineata alle fasi di attuazione ed ai momenti di verifica ivi riepilogati.

VI Fase: corso di formazione.

L'ultima fase ha riguardato l'implementazione dell'intero Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla Società, ossia il corso di formazione dell'intero personale sui principi, valori e meccanismi procedurali per la prevenzione reati in materia di d.lgs. n. 231 del 2001.

SEZIONE QUARTA – ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV), interno all'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo. Le caratteristiche che l'Organismo di Vigilanza deve possedere – ai fini di un'effettiva ed efficace attività di vigilanza – sono: autonomia, indipendenza, professionalità ed onorabilità.

2. Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono espressamente definiti dal D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

- vigilare su funzionamento e osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

In adempimento al primo di siffatti compiti, all'Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti attività:

- predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello;
- verificare la predisposizione di una casella di posta elettronica dedicata alle segnalazioni e sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate;
- vigilare sull'aggiornamento del Modello;
- coordinare il Referente dell'Organismo di Vigilanza individuato;
- effettuare verifiche periodiche e continuative nelle aree a rischio, al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del Modello;
- esaminare le relazioni annuali del Referente dell'Organismo di Vigilanza, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;
- prendere atto delle segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, o violazioni del Modello, ricevute direttamente in conformità a quanto previsto dalla procedura *Whistleblowing* e coordinarsi per lo svolgimento delle verifiche ed indagini ritenute opportune.

3. Flussi informativi e *Whistleblowing*.

In tema di flussi informativi, con il d.lgs. n. 24 del 2023 il legislatore ha introdotto la disciplina del *Whistleblowing*. Si tratta di un mezzo di tutela a vantaggio dei lavoratori che, nell'ambito del rapporto di lavoro, vengono a conoscenza di irregolarità o la commissione, ancorché potenziale, di reati e li segnalano all'Organismo di Vigilanza.

Con il d.lgs. n. 24 del 2023 la disciplina del *Whistleblowing* è stata riformata e di tali innovazioni l'Ente si è immediatamente parte attiva.

In sintesi, l'Ente garantisce che la segnalazione sia garantita da riservatezza, sia gestita da soggetti specificamente formati per la gestione del canale di segnalazione

Precisamente, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Società devono prevedere:

- ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, appositi canali di segnalazione interna in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In via alternativa, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione. Ciò però è possibile soltanto quando:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 (ossia, quando la segnalazione non è garantita da riservatezza e sia gestita da soggetti non specificamente formati per la gestione del canale di segnalazione);
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Ente mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori, a qualsiasi titolo, un apposito scheda di segnalazione il cui utilizzo renda più agevole il rispetto della procedura, nel quale sono indicati i riferimenti dei destinatari della segnalazione, nonché le modalità di compilazione ed invio dello stesso.

Villa Pigorini – Proferio Grossi ha incaricato l'Organismo di Vigilanza come soggetto esterno, ritenuto in possesso dei requisiti di autonomia e professionalità e formazione specifica.

SEZIONE QUINTA – SISTEMA DISCIPLINARE

1. L'adozione del sistema disciplinare.

L'efficace attuazione del Modello presuppone, inoltre, l'adozione di un sistema disciplinare volto a sanzionare le condotte di quei soggetti che non osservano le prescrizioni del Modello. L'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei Modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello».

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello, quali il Codice Etico e i protocolli operativi previsti dalla Società.

Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell'emergere di violazioni del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza durante la sua attività di controllo e vigilanza.

2. Misure nei confronti dei dipendenti.

I comportamenti tenuti dal personale in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari. Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato, in una scala crescente in funzione della gravità della violazione, sono:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa fino ad un importo equivalente a 3 ore di paga compresa l'indennità di contingenza;
- sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 3 giorni;
- licenziamento per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso né indennità sostitutiva;
- corso di formazione integrativo per violazioni lievi.

3. Misure nei confronti dei responsabili delle singole funzioni aziendali.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consente di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto lavorativo come risultante anche dalla normativa vigente, dal CCNL e da eventuali accordi aziendali.

A seguito dell'introduzione della disciplina sul *Whistleblowing*, il datore di lavoro o i responsabili ad esso sottoposti che compiano atti di ritorsione o di discriminazione, diretti od indiretti, nei confronti del segnalante un'irregolarità, un illecito od un reato, quali il licenziamento od il demansionamento, sono nulli.

Al fine di prevenire tali comportamenti illegittimi, nel sistema sanzionatorio sono previste specifiche misure e sanzioni di tutela del segnalante, alle quali si rinvia integralmente.

4. Organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

A seguito della segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza di violazioni al Modello, spetta poi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero alla Direzione amministrativa l'irrogazione della sanzione disciplinare ai dipendenti di Villa Pigorini - Proferio Grossi in relazione alla gravità della violazione accertata.

Resta inteso, altresì, che l'Organo amministrativo avrà la facoltà, tra le altre sanzioni disciplinari applicabili, nel caso di violazioni del Modello e/o del Codice Etico compiute da dipendenti che ricoprono funzioni apicali di Villa Pigorini - Proferio Grossi, di applicare, nel rispetto della normativa vigente, una decurtazione (anche totale) della retribuzione variabile (premi, incentivi, bonus), ove prevista, commisurata alla gravità della violazione accertata. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa dai membri del Consiglio di Amministrazione, la Direzione amministrativa è formalmente incaricata per la procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Si rinvia al Codice disciplinare adottato dalla Società.

SEZIONE SESTA – AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.

L'adozione e la efficace attuazione del Modello costituiscono per espressa previsione legislativa una responsabilità dell'Organo amministrativo. Pertanto, il potere di aggiornare il Modello – espressione di una efficace attuazione dello stesso – compete all'Organo amministrativo, che lo esercita direttamente mediante delibera/determina e con le modalità previste per l'adozione del Modello.

Compete all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello, secondo quanto previsto nel presente Modello, attuato anche mediante l'attività del Referente, se nominato, dell'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE SETTIMA – INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE. DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Formazione ed informazione del personale.

Villa Pigorini - Proferio Grossi, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e in continuità con il percorso formativo già svolto su questi temi, ha definito specifiche iniziative di comunicazione e formazione finalizzate a diffondere ed illustrare a tutto il personale il Modello aggiornato alla prevenzione delle fattispecie di reato di recente entrate nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, per ciò che concerne la comunicazione si prevede:

- invio di una comunicazione sui contenuti del Modello e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società;
- l'inserimento in bacheca della comunicazione sui contenuti del Modello e sulle modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società.

In caso di significativi aggiornamenti del Modello, sono previste poi le seguenti attività formative:

- Incontri rivolti a tutti i Responsabili delle Unità Organizzative – o Referenti dell'Organismo di Vigilanza – (o ai referenti delle aree impattate dagli aggiornamenti del Modello), già coinvolti nelle precedenti attività formative;
- illustrazione dei contenuti delle modifiche normative introdotte legislativamente;
- i Responsabili delle Unità Organizzative vengono messi in grado di gestire una prima informativa sul Modello aggiornato, da rivolgere a tutto il restante personale.

A tutte le risorse neo-assunte, oltre al testo del Codice Etico, viene consegnata un'opportuna informativa in merito ai contenuti del Modello Organizzativo della Villa Pigorini - Proferio Grossi.

Nell'ambito di queste iniziative di formazione, particolare attenzione è dedicata alla declinazione pratica dei principi in comportamenti applicabili alle attività aziendali.

L'Ente ha inserito nel proprio sito internet una sezione dedicata al Modello Organizzativo, consultabile anche da parte dei collaboratori esterni e *partner*.